



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 21 OTTOBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 1 a carico di:

Signor PERROTTA Pietro, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 e 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.; nonché la società U.S.PAOLANA 1922 per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.4, comma 1. del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente, in relazione alla violazione dell'art.1, comma 1. e art.8, comma 9 e 15. del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Con nota del 18 maggio 2009, prot. 7461/1023/pf 08 09/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito il Signor PERROTTA Piero, all'epoca dei fatti Presidente della Società U.S. Paolana 1922 ; nonché la Società U.S. Paolana 1922 per rispondere Il primo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della Società U.S. Paolana 1922, per la stagione agonistica 2008-2009, ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 8.11.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell'ambito della vertenza promossa dall'allenatore dilettante sig. Guzzo Maurizio, essendosi altresì, sottratto alla intimazione operata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 4.12.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 13.12.2008;

La Società U.S. Paolana 1922 per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente, in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò a seguito della nota del 31.03.2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale LND Calabria inviava alla Procura Federale missiva con la quale segnalava che la Società U.S. Paolana 1922 non aveva fornito la dimostrazione di aver ottemperato al deliberato del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti che aveva fatto obbligo alla predetta società di pagare al Signor Guzzo Maurizio, allenatore della società partecipante al campionato di eccellenza, la somma di € 11.500,00, oltre agli interessi, a saldo dell'accordo economico, stipulato tra le parti, regolarmente depositato presso il Comitato Regionale LND Calabria in data 27.10.2007.

La procura Federale, esaminati gli atti e accertata la inadempienza, deferiva il Perrotta Piero e la U.S.Paolana a questa Commissione Territoriale per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2009 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello. Nessuno è comparso per il Signor Perrotta Piero e per la società U.S. Paolana 1922.

Dopo aver esposto i fatti oggetto del deferimento, il Sostituto Procuratore ha formulato le seguenti richieste:

per il Signor Perrotta Pietro mesi tre (3) di inibizione;

per la Società U.S.Paolana due(2) punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato 2009/2010.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificato in rubrica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Signor PERROTTA Piero, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. U.S. Paolana, la sanzione dell'inibizione per mesi TRE (3) e quindi fino al 22 gennaio 2010.

alla Società U.S. PAOLANA 1922 UN (1) punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:

Signor LETO Vincenzo per rispondere della violazione di cui agli articoli 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.94 ter, comma 13 delle N.O.I.F.; e art.8, comma 9 del C.G.S. nonché' la società ASD REAL CORIGLIANO (già A.S.C. REAL ROSSANESE) per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.4, comma 1. del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente.

IL DEFERIMENTO

Con nota del 15 giugno 2009, prot. 8427/1526 pf 07 08/MS/vdb, la Procura Federale ha deferito il Signor LETO Vincenzo, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Real Corigliano (già S.S.C. REAL ROSSANESE) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e art.8, comma 9 del CGS, per avere, in qualità di Legale Rappresentante della Società S.S.C. REAL ROSSANESE, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso a saldare, nei termini di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la somma deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore dell'allenatore GIOVAZZINO Peppino; nonché la Società ASD REAL CORIGLIANO (già S.S.C. REAL ROSSANESE) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Ciò a seguito della nota del 28 marzo 2009 con la quale il Presidente del Comitato Regionale LD Calabria inviava missiva alla Procura Federale con la quale segnalava che la società Real Rossanese non aveva fornito la dimostrazione di aver ottemperato al deliberato del Collegio Arbitrale della L.N.D. che aveva fatto obbligo alla predetta società di pagare al Sig. Giovinazzo Peppino - allenatore della società partecipante al campionato di eccellenza- la somma di € 2.025,00 a saldo della scrittura privata del 09.03.2007 regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 27.10.2007.

La Procura Federale, esaminati gli atti ed accertata l'inadempienza, deferiva il Sig. Leto Vincenzo e la A.S.D. Corigliano a questa Commissione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Signor Leto Vincenzo, Presidente della ASD Real Corigliano.

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per l'A.S.D. Real Corigliano due (2) punti di penalizzazione da scontare nel corrente campionato 2009/2010;
- per il Signor Leto Vincenzo mesi tre (3) di inibizione.

Il Signor Leto Vincenzo, a sua difesa, ha dichiarato di essere stato nominato presidente della ASD Real Corigliano il 28 luglio 2008 e, quindi, quando ormai il Collegio Arbitrale aveva adottato la delibera in favore del Sig. GiovaZZino Peppino. Ha aggiunto che, appena venuto a conoscenza del deliberato, aveva provveduto ad inviare all'allenatore quanto accreditato informando il Comitato Regionale Calabria L.N.D..

Ha concluso chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica. Per quanto riguarda il Sig. Leto Vincenzo, questa Commissione Disciplinare Territoriale pur riconoscendo la sua buona fede, ritiene che debba rispondere della incolpazione allo stesso ascritta contenendo la sanzione al minimo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati irroga:

- Al Sig. LETO Vincenzo, Presidente della società Real Corigliano, la sanzione della inibizione per giorni 15 (quindici) e quindi fino al 5 NOVEMBRE 2009;
- Alla Società ASD Real Corigliano la penalizzazione di UN punto in classifica da scontare nel presente campionato 2009/2010.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

Signor PASSALACQUA Antonio per rispondere della violazione degli art.1, comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in relazione all'art.94, comma 1, lettera b); nonché la Società U.S. SCALEA 1921, per responsabilità diretta ex art.4 comma 1 C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Con nota prot.8085/1137 pf 08 09/MS/vdb del 09 giugno 2009, la Procura Federale ha deferito:

- il Signor PASSALACQUA Antonio, Dirigente della U.S. SCALEA 1921, per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 comma 6 C.G.S., in relazione all'art. art. 94 comma 1 lettera b) NOIF, per aver concluso, con scrittura privata 05.10.07, in nome e per conto della società di cui allora aveva la legale rappresentanza, con l'allenatore Carmine Martora, un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (juniores regionale);
- U.S. SCALEA 1921 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., delle violazioni ascritte al tesserato che ha rappresentato la società all'atto della stipulazione dell'accordo.

La vicenda ha avuto inizio in data 21.11.2008 con la comunicazione del Sig.Carmine Martora, allenatore della squadra juniores regionale dell'U.S. Scalea, inviata al Collegio Arbitrale della L.N.D. con la quale comunicava di accreditare dalla U.S. Scalea la somma di € 3.250,00 a saldo del compenso pattuito come da contratto depositato il 05.10.2007.

Il Collegio Arbitrale, con decisione dell'8 aprile 2009, accoglieva parzialmente il ricorso obbligando l'U.S. Scalea al pagamento della somma di €2.500,00. Disponeva, inoltre, l'invio della decisione alla Procura Federale per avere le parti violato i massimali previsti per la categoria di appartenenza.

La Procura Federale, esaminati gli atti, accertava la inosservanza dell'art.1 comma 1 e 8 in relazione all'art.94 comma 1 lettera b) NOIF che vieta la corresponsione da parte della società a propri tesserati di compensi superiori o in contrasto con le norme regolamentari e con ogni altra disposizione federale sanzionata, come tale, dall'art.8 comma 6 del C.G.S.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 19 ottobre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il Signor Passalacqua Antonio, già Presidente della U.S. Scalea 1921.

Nessuno è comparso per la U.S. Scalea 1921, che ha inviato un fax.

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- per l'U.S. Scalea 1921 l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per il Signor Passalacqua Antonio l'inibizione di mesi otto (8);

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'istruttoria espletata è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che gli elementi oggettivi raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato ed in particolare che il Signor Passalacqua Antonio, nella qualità di dirigente dell'U.S. Scalea, si sia reso responsabile della violazione dell'art. 1, comma 1 e 8 in relazione all'art. 94 comma 1 lett. b) delle N.O.I.F., e che l'U.S. Scalea 1921 debba rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

- al Signor PASSALACQUA Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S. Scalea 1921, la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) e quindi fino al 22 GENNAIO 2010;
- alla società U.S. PAOLANA 1922 l'ammenda di € 3.000,00(tremila/00).

RECLAMO N. 7 della società A.S.D. BRASIL ROCCELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore Capitano CURTALE Francesco fino al 07.10.2010)

RECLAMO N. 8 della società A.S. VIBO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore CALLIPO Leonardo per TRE gare effettive e del Calciatore Capitano MONTELEONE Saverio fino al 07.10.2010)

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

In via preliminare di procedere alla riunione dei reclami n. 7 e 8 per evidenti ragioni di connessione ed identità soggettiva ed oggettiva, trattandosi di gravami relativi alla medesima gara;

RILEVATO

-che per i reclami n. 7 e 8 in merito alla squalifica dei calciatori capitano CURTALE Francesco e MONTELEONE Saverio sono necessari ulteriori accertamenti;

considerato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore CALLIPO Leonardo, resosi responsabile di atti di violenza nei confronti di un avversario mentre il giuoco si svolgeva in altre parte del campo, è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo n.8 relativamente alla squalifica del calciatore CALLIPO Leonardo.

Rinvia alla seduta del 26.10.2009 la discussione dei reclami per le squalifiche dei calciatori capitano CURTALE Francesco e MONTELEONE Saverio.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 Ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| - Avv. Romano            | GENTILE | PRESIDENTE |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

**RECLAMO N. 06 della Società F.C.SAN MARCO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 del 08 ottobre.2009. (Squalifica del calciatore DOMMA Giovanni per TRE gare effettive).

## LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVATO

- che dal rapporto dal rapporto dell'assistente di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile che il calciatore Domma Giovanni si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale;

- considerato che la sanzione inflitta dal giudice sportivo è congrua ed adeguata;

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone addebitarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi